



CHE APPROVA L'ANNESSO TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

Art. 320

Testo unico, art. 299

Fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese del culto, sono obbligatorie per i Comuni quelle per la conservazione degli edifici servienti al culto pubblico, nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi.

Così pure fino alla promulgazione di un'apposita legge speciale, le spese per il mantenimento degli esposti restano a carico dei Comuni e delle Province, nella proporzione determinata da decreto Reale, sentiti previamente i Consigli provinciali e il Consiglio di Stato.

Versione in vigore dal 4 luglio 1908 secondo Normattiva, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annesso testo unico della legge comunale e provinciale
Estremi	Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1908

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/che-approva-l-annesso-testo-unico-della-legge-comunale-e-provinciale/art-320-testo-unico-art-299/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it